

17 8/2 1860
n. 265-

RACCOLTA S 1153

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

DELLA

LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE

IN SICILIA

Edizione Ufficiale



Palermo

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO LAO
Salita de' Crociferi num. 86.

1862.

N. 32.

DECRETO che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Codici penali e di procedura penale e le Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dello stesso ordine, pubblicati in Torino in novembre 1859, non che i regolamenti che vi hanno relazione.

17 febbraio 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

In virtù dei poteri conferitigli col Real Decreto 2 dicembre 1860;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato degli Affari di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio di Luogotenenza;

DECRETA:

Art. 1.

Dal dì 1° novembre 1861 avranno esecuzione nelle Provincie Siciliane, salve le modificazioni espresse negli articoli seguenti, il Codice penale approvato per legge data a Torino nel giorno 20 novembre 1859; il Codice di procedura penale approvato con legge del detto giorno; la Legge sull'ordinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, del 13 e 20 novembre 1859.

A tal uopo i Codici e Leggi sopradette saranno prontamente e regolarmente pubblicati nelle enunciate provincie, con mettervi a fronte il presente decreto (1).

(1) I Codici e le Leggi di cui sopra è parola sono stati pubblicati in volumi separati.

Saranno pure prontamente e regolarmente pubblicati, per avere esecuzione dal sopradetto giorno 1° novembre 1861, in quanto però non si oppongano al presente decreto, e a tutt'altre leggi in vigore, i vari regolamenti dei quali è fatta menzione nei Codici e Leggi come sopra da pubblicarsi.

Art. 2.

Dal detto giorno 1° novembre 1861 cesseranno di aver vigore nelle Siciliane Provincie le leggi penali e le leggi di procedura penale che formano la seconda e quarta parte del Codice del già Regno delle Due Sicilie, come ancora tutt'altre disposizioni di dritto o rito penale che sieno incompatibili coi Codici penali e di procedura penale, di cui è stata sopra ordinata la pubblicazione.

Cesseranno contemporaneamente di aver vigore la legge organica dell'ordine giudiziario del 7 giugno 1819, e tutt'altre disposizioni legislative, in quanto concernono la materia dell'organizzazione giudiziaria; rimanendo bensì in vigore, in quanto riguardano la materia della competenza civile e commerciale, e non si trovino incompatibili coi Codici e Leggi da pubblicarsi come sopra.

Cesseranno infine alla stessa epoca di aver vigore le leggi finora esistenti sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 3.

Sarà in Sicilia una Corte Suprema di Cassazione con la residenza nella città di Palermo, e con giurisdizione su tutte le Provincie Siciliane.

Uno o più decreti del Luogotenente Generale del Re fissaranno il numero ed i gradi dei funzionari componenti la medesima Corte di Cassazione non che gli opportuni regolamenti, in vista delle leggi in vigore sulla procedura civile e penale, del numero ed importanza degli affari, e di tutt'altre circostanze speciali di queste Provincie.

Art. 4.

Vi sarà una Corte di Appello in Palermo, altra in Messina, altra in Catania.

Le dette Corti eserciteranno giurisdizione sulle provincie sulle quali finora hanno rispettivamente esercitato giurisdizione le Gran Corti Civili residenti nelle menzionate città.

Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re fisseranno il numero e i gradi dei funzionari componenti le dette Corti d'Appello, come ancora le Sezioni in cui andranno divise, in vista de' bisogni della giustizia che dovranno amministrare ai termini delle leggi.

Art. 5.

Restano sin da ora fissate come Circoli delle Corti di Assisie del Distretto della Corte di Appello di Palermo le provincie comprese in esso Distretto.

Le Assisie, ai termini dell'art. 52 della legge sull'ordinamento giudiziario, si terranno ogni trimestre nella città capo-luogo del Circolo; senza pregiudizio delle straordinarie convocazioni di cui è parola nel medesimo articolo.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 69 della legge sull'ordinamento giudiziario si leggerà così:

« Pei circoli di Palermo, Messina e Catania la lista annuale dei Giurati, da comporsi nel modo anzidetto, è di 400, e per gli altri circoli di 200 individui. »

Il terzo comma dell'articolo 70 dell'anzidetta legge sarà letto così:

« Le Commissioni comunali di Palermo, Messina e Catania sceglieranno per ciascuna città 160 individui, le Commissioni delle altre città ne sceglieranno 80 per ciascuna. »

Art. 7.

Vi saranno Tribunali circondariali in numero non maggiore di quindici, da distribuirsi nelle città capi-luoghi di provincia, e in altre città capi-luoghi di circondario, in cui si riconosca il bisogno di istituirli.

Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re fisseranno il numero e i gradi dei componenti i diversi Tribunali circondariali, e le Sezioni in cui dovranno dividersi

Gli stessi, o altri decreti del Luogotenente Generale da emanarsi pria del 1° novembre 1861 provvederanno alla istituzione ed alle residenze dei Tribunali circondariali che dovranno stabilirsi oltre a quelli delle città capo-luoghi di provincia ; come ancora a determinare le circoscrizioni territoriali su cui i Tribunali circondariali dovranno esercitare giurisdizione. Questo, o questi decreti saranno dati, intesi pria i voti dei Consigli provinciali, che saranno a tal uopo al più presto convocati.

Salve le disposizioni precedenti, vi sarà in ogni Comune capo-luogo di circondario un Giudice istruttore, che si reputerà far parte del Tribunale circondariale esercente giurisdizione nel Circondario.

Art. 8.

Sono in generale conservate le attuali giudicature mandamentali.

Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re provvederanno di Giudici mandamentali quelli altri comuni dove il bisogno della giustizia il richiegga.

Ne' comuni che non avranno Giudici di mandamento la giustizia mandamentale sarà amministrata da vice-giudici, che si reputeranno dipendenti dai giudici titolari residenti nei capo-luoghi de' mandamenti.

Art. 9.

Posciachè saranno emanati i decreti di cui è parola negli articoli 3, 4, 7, 8 del presente decreto, saranno fatte e regolarmente pubblicate le tabelle delle magistrature tutte dell'Isola.

Art. 10.

Resteranno siccome sono le magistrature e le giurisdizioni in materia commerciale.

Art. 11.

Dovunque, a tenore dei Codici e leggi da pubblicarsi come sopra, per nomine da farsi o ordini da darsi, richieggonsi decreti reali, saranno per Sicilia emanati decreti del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Siciliane.

Dovunque poi richiedesi o supponesi la disposizione o l'opera del Ministro della Giustizia, saranno dati gli ordini o disposizioni dal Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Giustizia.

Art. 12.

I Consiglieri preposti ai Dicasteri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, nelle parti che rispettivamente li riguardano.

Palermo li 17 febbraio 1861.

Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO

Il Consigliere pel Dicastero di Grazia e Giustizia
F. ORLANDO

N. 33.

DECRETO col quale viene accolta la dimissione del Consigliere di Luogotenenza signor Orlando.

20 febbraio 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

DECRETA :

Art. 1.

È accettata la rinunzia al posto di Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia fatta dall'Avvocato Filippo Orlando, che ritorna alle sue funzioni giuridiche presso la Gran Corte Civile di Palermo.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto munito del Sigillo nazio-